

SCHEDA INFORMATIVA MANTENIMENTO DELLA PREVIDENZA PER LA VECCHIAIA DOPO 65 ANNI

Mantenere la previdenza per la vecchiaia

Chi rimanda il pensionamento e continua a lavorare dopo 65 anni può mantenere la previdenza per la vecchiaia a determinate condizioni, al massimo fino a 70 anni. In caso di mantenimento della previdenza sono assicurate le prestazioni di vecchiaia, ma non le prestazioni di rischio in caso d'invalidità e decesso. Non vengono pagati contributi di rischio.

Il mantenimento della previdenza per la vecchiaia si applica sia al piano di base sia a eventuali piani supplementari (bonus e indennità per turni).

Condizioni

- Al compimento dei 65 anni l'assicurato continua a lavorare presso il precedente datore di lavoro e
- il salario annuo è superiore al salario minimo previsto dal piano di previdenza (condizione per l'ammissione alla CPE).

Non appena le suddette condizioni non sono più soddisfatte, la previdenza cessa e diventano esigibili le prestazioni di vecchiaia.

Salario assicurato

Il salario assicurato corrisponde al reddito effettivamente conseguito, da cui viene dedotto l'importo di coordinamento secondo il piano di previdenza.

Contributi

Il mantenimento della previdenza per la vecchiaia può avvenire in diversi modi:

- senza pagamento di contributi: in tal caso l'avere di vecchiaia disponibile a 65 anni continua a fruttare interessi;
- con pagamento dei contributi di risparmio: la percentuale di contribuzione è uguale a quella applicata subito prima dei 65 anni (vedi piano di previdenza). Non si possono più versare contributi di risparmio.

Nel piano di previdenza è specificato se l'impresa assume o meno i contributi del datore di lavoro. Se li assume, la quota a suo carico è uguale a quella pagata subito prima dei 65 anni.

Se l'impresa non paga i contributi, l'assicurato può scegliere se pagare l'intero contributo di risparmio oppure la parte dei contributi versata finora.

Riscatti nella cassa pensione

Dopo il compimento del 65° anno di età non è più possibile effettuare riscatti. Fanno eccezione i rimborsi di un prelievo in seguito a divorzio.

Fondi della previdenza per la proprietà d'abitazione

Durante il mantenimento della previdenza dopo i 65 anni non è possibile né un prelievo anticipato per la proprietà di abitazione né la costituzione in pegno dei fondi della previdenza.

Dopo il compimento del 65° anno di età non è più possibile rimborsare un precedente prelievo anticipato.

Prestazioni di vecchiaia

Dopo i 65 anni, l'assicurato può chiedere in qualsiasi momento di ricevere le prestazioni di vecchiaia, anche se continua a lavorare. Le prestazioni di vecchiaia sono esigibili al più tardi quando l'assicurato cessa l'attività lucrativa, ottiene un salario inferiore a quello minimo o compie 70 anni.

Il prelievo totale o parziale delle prestazioni di vecchiaia sotto forma di capitale deve essere comunicato alla CPE entro i 65 anni.

Per dettagli sul pensionamento e il calcolo della rendita di vecchiaia consultare le schede informative «Prestazioni di vecchiaia» e «Calcolo della rendita di vecchiaia» (www.pke.ch → Schede e moduli).

Prestazioni d'invalidità

Le prestazioni d'invalidità non sono più assicurate. In caso d'invalidità, le prestazioni di vecchiaia diventano esigibili immediatamente.

Prestazioni in caso di decesso dopo i 65 anni

Se un assicurato muore dopo i 65 anni ma prima del pensionamento, la CPE calcola la rendita di vecchiaia teorica (= avere di vecchiaia alla fine del mese del decesso moltiplicato per l'aliquota di conversione). Su questa base viene poi calcolata la rendita per coniugi o conviventi (= 63 % della rendita di vecchiaia teorica) e un'eventuale rendita per orfani (= 20 % della rendita di vecchiaia teorica, massimo per tre figli).

Se l'assicurato all'età di 65 anni ha comunicato alla CPE di voler percepire al momento del futuro pensionamento una parte o la totalità del suo avere di vecchiaia sotto forma di capitale, questa somma sarà versata ai superstiti direttamente come capitale di decesso. Il calcolo della restante rendita per coniugi o conviventi e della rendita per orfani avviene come descritto sopra. L'avere di vecchiaia per il calcolo della rendita di vecchiaia teorica viene però ridotto del capitale versato.

Se la CPE non versa l'intera prestazione sotto forma di capitale di decesso, i superstiti ricevono – oltre a un'eventuale rendita per coniugi/conviventi e a rendite per orfani – un versamento unico complessivo corrispondente al 300 % della rendita di vecchiaia teorica annua come capitale di decesso.

Come procedere

Se un assicurato desidera mantenere la previdenza per la vecchiaia dopo i 65 anni, deve comunicarlo alla CPE a 65 anni (modulo «Mantenimento della previdenza di vecchiaia dopo i 65 anni», www.pke.ch → Schede e moduli). Il modulo deve essere compilato dal datore di lavoro, firmato da quest'ultimo e dall'assicurato e inviato alla CPE.